ANCORA DUE STATUTI DI FONDAZIONE

Nello scorso numero di settembre abbiamo pubblicato gli statuti di una Associazione ONLUS e di una Fondazione ONLUS distribuiti ai partecipanti in occasione del corso organizzato dal Consiglio Notarile di Milano e dalla Scuola del Notariato della Lombardia in tema di "Enti non profit".

Per completare l'argomento, in questo numero pubblichiamo gli statuti di una Fondazione tradizionale cosiddetta "di erogazione" e di una Fondazione di partecipazione redatti da Monica De Paoli e Maria Nives Iannaccone, organizzatrici del corso sopracitato cui hanno partecipato in qualità di relatori.

STATUTO

della

"FONDAZIONE "

Art.1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione ".

Art.2

SEDE

La Fondazione ha sede in , via n.

Art.3

SCOPO

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, si prefigge di

La Fondazione persegue i suoi obiettivi attraverso:

Art.4

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

dei redditi del patrimonio di cui sopra;

delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

dagli avanzi di gestione di precedenti esercizi;

delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.5

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Comitato Esecutivo;

il Presidente e il Vice Presidente;

il Segretario;

il Collegio dei Revisori.

Art.6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da a membri.

Il Comune di è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, ove vi è rappresentato dalla persona pro-tempore designata dal Consiglio comunale.

I Consiglieri durano in carica sino a revoca da parte dei Fondatori o dimissioni.

In caso di revoca, i Fondatori provvedono alla sostituzione del Consigliere revocato; in caso di dimissioni o decesso, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati tramite cooptazione.

oppure:

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili (per non più di mandati)/non sono rieleggibili.

Al termine del mandato i membri del nuovo Consiglio sono designati dai Consiglieri uscenti

oppure:

Al Fondatore spetta al nomina di un Consigliere; al Fondatore spetta la nomina di . Al Comune di ecc..

Art.7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;

nomina il Presidente e il Vice Presidente;

delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

amministra il patrimonio della Fondazione;

assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge;

nomina il Segretario della Fondazione;

nomina il Collegio dei revisori;

delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Art.8

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un Consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d. che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento ove gli associati possono affluire.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art.9

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art.10

PRESIDENZA

Quando non vi abbia provveduto il Fondatore all'atto di Fondazione, il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio, fra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'apposizione della sottoscrizione del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.11

SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo, nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e li sottoscrive con il Presidente. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art.12

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione / da .

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

Art.14

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti con finalità analoghe.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.15

SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione entro un mese dal provvedimento di ……dichiara l'estinzione o ordina lo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri e comunica la nomina al Presidente del Tribunale competente per sede.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione avente scopi analoghi od a fini di pubblica utilità.

Art.16

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e delle altre norme di legge in materia.

STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA ARTE E CULTURA

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Italiana Arte e Cultura e potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "F.I.A.C.". Essa risponde allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate.

Art.2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano ……

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie o uffici sia in Italia che all'estero per lo svolgimento della sua attività, nonché per la promozione e lo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopo

Lo scopo della Fondazione è quello di:

= diffondere la conoscenza e la cultura dell'arte pittorica italiana e fiamminga del XV e del XVI secolo;

= promuovere lo studio dei rapporti tra l'arte italiana e quella fiamminga nel periodo interessato;

= recuperare, restaurare, e valorizzare le opere d'arte in genere ed in particolare del periodo storico sopra indicato.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

Art. 4

Attività della Fondazione

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

= organizzare corsi culturali, eventi, visite culturali e viaggi d'arte, seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

= pubblicare e diffondere testi inerenti;

= partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

= istituire premi e borse di studio;

= costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano attività inerenti lo scopo statutario;

= organizzare corsi per il restauro specializzati nelle opere italiane e fiamminghe del XV e XVI secolo.

Nell'esercizio della sua attività la Fondazione potrà acquistare e vendere beni mobili ed immobili, organizzare e partecipare ad aste, a gare d'appalto e fare in genere quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento dello scopo indicato al precedente art. 3.

Art. 5

Patrimonio

II patrimonio della Fondazione é composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, effettuati dai fondatori o dai partecipanti istituzionali;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici

- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Gestione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Art. 6

Fondo di gestione

II fondo di gestione della Fondazione é costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

- da eventuali donazioni, disposizioni testamentarie o contributi attribuiti da privati, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;

- dai contributi dei Partecipanti in qualsiasi forma concessi qualora il Consiglio di Gestione non deliberi di attribuirli a patrimonio;

- dai ricavi delle attività istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione del suo scopo. Pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati alle attività istituzionali o a quelle strettamente connesse.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione

dell’anno successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati: gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Partecipanti Istituzionali;

- Partecipanti;

- Partecipanti Onorari.

Art. 9

Fondatori

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.

Art. 10

Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio di Indirizzo, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione, mediante contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione. Qualora il Consiglio di Gestione lo reputasse necessario, il contributo dei Partecipanti Istituzionali potrà incrementare il Fondo di Gestione.

Possono divenire "Partecipanti", nominati tali dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Possono essere nominati "Partecipanti Onorari" dal Consiglio di Indirizzo le persone fisiche o giuridiche, che si siano distinte o si distinguano per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei membri l'ammissione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti dietro domanda scritta degli aspiranti. L'eventuale diniego andrà motivato.

Con la medesima maggioranza il Consiglio di Indirizzo decide la nomina dei Partecipanti Onorari.

Art. 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali, Partecipanti ovvero Partecipanti Onorari anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali, dei Partecipanti e dei Partecipanti Onorari, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- mancato versamento del contributo promesso, come determinato dal Consiglio di Gestione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti e i Partecipanti Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione fatta eccezione per i motivi sopra elencati nel secondo comma; in tal caso e nel caso di recesso, i componenti gli organi nominati o designati in quanto espressione dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.

Art. 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;

- il Consiglio di Gestione;

- il Presidente della Fondazione;

- il Collegio dei Partecipanti;

- il Revisore dei Conti.

Art. 14

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo é composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di …….. Del Consiglio di Indirizzo fanno parte di diritto i Fondatori, salvo loro recesso.

La composizione sarà la seguente:

- i Fondatori;

- xxxxx membri nominati dai Fondatori;

- i restanti membri nominati dai Partecipanti Istituzionali.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino a dimissioni o a revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere senza indugio a coloro cui spetta il diritto, la nomina di un sostituto.

Se in seguito a vacanza della carica, non si provvede alle nuove nomine, il Consiglio potrà comunque operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori e della maggioranza dei membri dagli stessi nominati.

Il Consiglio di Indirizzo stabilisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. E' responsabile dello sviluppo e del varo dei nuovi programmi, attività e progetti della Fondazione.

In particolare provvede a:

= fissare annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nel rispetto del suo scopo;

= approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio di Gestione;

= approvare l'eventuale Regolamento relativo alla organizzazione ed al funzionamento della

Fondazione su proposta del Consiglio di Gestione;

= nominare i membri del Consiglio di Gestione;

= nominare i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti ed i Partecipanti Onorari;

= nominare il Presidente della Fondazione che sarà anche Presidente del Consiglio di Indirizzo;

= Deliberare le modifiche statutarie;

= Deliberare lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori;

= Deliberare sulla devoluzione del patrimonio;

= Valutare costantemente i programmi, le attività e i progetti della Fondazione secondo quanto riferito con frequenza annuale dal Consiglio di Gestione;

= Stabilire contatti o rapporti di collaborazione con altri enti aventi finalità analoghe in qualsiasi paese o regione del mondo;

Il Consiglio di Indirizzo é convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purchè con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattr'ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Fondatore più anziano d'età, in caso di mancanza di Fondatori dal più anziano dei loro rappresentanti, o infine dal Consigliere nominato dall'assemblea.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo é redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario nominato dai partecipanti alla riunione.

La carica di membro di Consiglio di Indirizzo è gratuita, fatto salvo il rimborso alle spese.

Art. 15

Quorum

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sia presente la maggioranza dei Fondatori e dei membri dagli stessi nominati.

Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito in forma totalitaria quando sono presenti i tre quarti dei suoi componenti dei quali facciano parte i tre quarti dei fondatori, e i membri assenti comunichino per iscritto di essere a conoscenza della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente adottate con il voto favorevole del sessanta per cento dei Consiglieri.

Alle riunioni può assistere un rappresentante dei partecipanti nominato ai sensi del successivo articolo 18.

Art. 16

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione é composto da tre a nove membri, tutti nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

Se non vi provvede il Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina, il Consiglio di Gestione nomina al suo interno un Presidente.

I Consiglieri restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

- predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

- deliberare in ordine ai singoli progetti e comunicarli al Consiglio di Indirizzo per la loro approvazione;

- custodire, investire e amministrare i fondi e i beni della Fondazione;

- concedere procure, deleghe e concludere i contratti ritenuti utili e necessari;

- scegliere ed assumere docenti, esperti e periti nell'esercizio delle attività della Fondazione, nonché pagare loro i compensi e i rimborsi per le spese ragionevolmente accertate;

- stabilire i preventivi e i finanziamenti adeguati per i programmi, le attività e i progetti della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei

membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio è validamente costituito in forma totalitaria quando sono presenti i tre quarti dei suoi componenti e i restanti comunichino per iscritto di essere a conoscenza della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso alle spese.

Art. 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che é anche Presidente del Consiglio di Indirizzo, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno. Egli resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e revocandoli. Egli può conferire la rappresentanza della Fondazione per singoli compiti al Presidente del Consiglio di Gestione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi con scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione.

Art. 18

Collegio dei Partecipanti

I Partecipanti possono nominare un Presidente che li rappresenti anche nel Consiglio di Indirizzo e assista alle riunioni di questo senza diritto di voto.

Essi hanno il ruolo di suggerire specifiche tematiche di studio, nuove iniziative culturali o di promozione dell'attività della Fondazione, indicare opere d'arte necessitanti di restauro, suggerire mete per viaggi culturali al Consiglio di Indirizzo, che potrà poi decidere in merito.

Il Collegio dei Partecipanti potrà riunirsi ogni volta che almeno un quinto dei Partecipanti ne faccia richiesta al Consiglio di Indirizzo, che dovrà convocare la riunione con preavviso di almeno dieci giorni da spedire a tutti i Partecipanti con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, anche per posta elettronica.

Art. 19

Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti é nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Il Revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi sino all'approvazione

del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 20

Scioglimento

Spetta al Consiglio di Indirizzo deliberare lo scioglimento della Fondazione, nominare un Collegio dei Liquidatori formato da tre Liquidatori e comunicare la nomina al Presidente del Tribunale competente per sede. La fase di liquidazione è regolata dalle norme di legge in materia.

Terminata la fase di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto su indicazione del Consiglio di Indirizzo e ad opera del Liquidatori, ad altre Fondazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni.